



DL Energia

Approvazione CdM 27 novembre 2023

Nota di Aggiornamento

27 novembre 2023

Abstract

Lo scorso 27 novembre il Consiglio dei ministri ha finalmente dato il via libera al tanto atteso DL Energia.


Il rinvio era dovuto a due misure molto controverse: fine tutela e concessioni idroelettriche sulle quali c'erano problemi di accordo e di via libera da parte della UE.

In realtà neanche in questa versione sono presenti, mentre troviamo le importanti misure congiunturali a più riprese richieste da Confindustria, energy e gas release. Altre norme sono su terminali GNL, compensazioni FER per le Regioni, eolico offshore, portale connessioni Terna, CCS, autocandidature deposito nucleare.

Secondo le dichiarazioni del Ministro Pichetto Fratin, il decreto libera le grandi potenzialità del nostro Paese attivando potenziali investimenti per 27,4 miliardi di euro. Una sintesi del provvedimento è disponibile nelle slide presentate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. [Slide MASE Decreto Energia 27 novembre 2023](#)

ENERGY RELEASE (art. 1)

L'articolo 1 è finalizzato a promuovere gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, tenuto conto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), il cui aggiornamento è stato di recente inviato alla Commissione europea. Vengono infatti previste specifiche misure volte a promuovere un **crescente ricorso da parte dei processi industriali all'energia da fonti rinnovabili**, in funzione sia del raggiungimento degli sfidanti obiettivi di valorizzazione delle fonti rinnovabili, condivisi a livello europeo, **sia dell'esigenza di ridurre**, grazie allo sviluppo dell'autoproduzione e dei contratti di approvvigionamento energetico a lungo termine, **il rischio di esposizione dei consumatori e delle imprese alla volatilità dei prezzi nei mercati**.



La proposta normativa prevede in particolare:

- a. la concessione, in via prioritaria alle imprese energivore, delle superfici di proprietà di soggetti pubblici, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Complessivamente **la misura riguarda circa 3.800 imprese potenzialmente interessate**, tra cui principalmente quelle operanti nei settori della metallurgia, chimica, vetro, materie plastiche, tessili, alimentari.
- b. **l'implementazione**, secondo criteri definiti dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un meccanismo di promozione dello sviluppo, da parte delle imprese energivore, di **nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili**, basato

sulla stipula di contratti (di natura finanziaria e non di consegna fisica, per differenza a due vie) tra il GSE e le imprese interessate.

In virtù di tale meccanismo, le imprese si impegnano **alla realizzazione di nuovi impianti di produzione a fonti rinnovabili a fronte dell'anticipazione da parte del GSE dell'energia elettrica nella sua disponibilità, ad un prezzo di riferimento (strike), fissato dal GSE**, che riflette il costo efficiente medio di produzione di impianti utility scale di produzione da fonti rinnovabili riferiti a tecnologie mature.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica disciplina il meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore con particolare riferimento alla nuova capacità di generazione, precisando i soggetti che danno ad essa luogo, le **modalità di realizzazione della capacità medesima e i termini per l'entrata in esercizio degli impianti**. Le imprese energivore possono richiedere, **nelle more dell'entrata in esercizio degli impianti di nuova capacità di generazione, l'anticipazione al GSE di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile**. Sarà poi l'ARERA a stabilire le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione di energia da parte del GSE, nonché le modalità per il riconoscimento e la copertura degli oneri connessi al rilascio delle garanzie da parte delle imprese che accedono al meccanismo di *electricity release*.

Si ipotizza, secondo una stima aggiornata del GSE, un beneficio per le imprese coinvolte nella misura pari a circa 3,6 mld €.

SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI GAS NATURALE: GAS RELEASE E GNL (art. 2)

Nel corso del 2022 per fronteggiare la crisi del mercato dell'energia e, in particolare, l'aumento dei prezzi gas, sono state introdotte diverse misure sia di natura congiunturale (ad esempio i crediti di imposta) sia di carattere strutturale attraverso numerosi Decreti-legge. Tra le misure di carattere strutturale più importanti per il sistema industriale troviamo la **"Gas Release"** introdotta originariamente dall'articolo 16 del DL n. 17/2022 così come convertito in legge 27 aprile 2022 n. 34.

Il provvedimento interviene in materia di produzione nazionale di gas naturale, cercando di incentivarla così da contrastare l'aumento del prezzo internazionale del gas. Il meccanismo introdotto dal Governo ha la **finalità, dunque, di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti di gas attraverso l'incremento della produzione nazionale e, contestualmente, supportare la ripresa economica sostenendo, in particolare, i settori produttivi maggiormente colpiti dal significativo aumento dei prezzi del gas** attraverso la cessione, da parte del GSE, di un quantitativo di gas di produzione nazionale ai consumatori industriali a **"prezzo calmierato"**.

Per quanto riguarda le attività di upstream dell'Alto Adriatico la misura prevede di **poter rilasciare una ulteriore concessione a mare, per la produzione di gas, oltre le 9 miglia dalla costa**, al fine di garantire alla produzione nazionale altre riserve di gas esistenti nei mari italiani e già accertate. Nel complesso si stima che si potranno assicurare alla produzione nazionale **circa 50 milioni di metri cubi di gas all'anno in più** rispetto ai 3 miliardi attualmente prodotti in media annualmente **e 900 milioni di metri cubi di gas in più (da produrre in 20 anni) rispetto a quanto garantito dalla vigente previsione.**

Al GSE viene affidato il compito di svolgere le **procedure per l'approvvigionamento** di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni esistenti, i quali presenteranno al GSE una manifestazione di interesse con cui sono comunicati i **programmi incrementali e una relazione dettagliata del costo efficiente di produzione.**

Dal punto di vista finanziario, **la misura è strutturata in modo da assicurare l'equilibrio tra il costo sostenuto dal GSE** per remunerare la produzione incrementale di gas naturale approvvigionata **e i ricavi provenienti dalla cessione ai clienti finali** dei diritti sui medesimi quantitativi di gas.

Il GSE stipulerà con i titolari delle concessioni di coltivazione **contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas**, in forma di **contratti finanziari per differenza** rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata pari a cinque anni.


L'allocazione sarà effettuata in via **prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas** (iscritte nell'elenco presso la CSEA). **Si tratta di circa 1.000 imprese operanti principalmente nei settori siderurgico, chimico, nonché della carta e del vetro/ceramica**, con consumi complessivi di gas dell'ordine di circa 11 miliardi di standard metri cubi annui. I diritti non assegnati sono oggetto di una ulteriore eventuale procedura, aperta alle **altre tipologie di clienti.**

Il GSE stipulerà con ciascun cliente finale assegnatario un **contratto finanziario per differenza** rispetto al punto di scambio virtuale di durata pari a cinque anni, in coerenza con la durata dei contratti sottoscritti con gli operatori.

Tramite la sola **Gas Release, il Governo permetterebbe di aumentare la produzione nazionale di quasi 1 miliardo di m³/anno, arrivando così a ca. 4,5 miliardi di m³/anno nel 2025**, anche se tale stima potrebbe aumentare a seguito di interventi tecnici di ottimizzazione dell'attività di recupero/estrazione.

Dalle stime Confindustria – Assorisorse, si evince che attuando completamente la Gas Release e una completa rivisitazione (anche solo sito-specifica) del PiTESAI, la Produzione Nazionale di Gas potrebbe passare dai 3,4 miliardi di m³/anno di gas del 2022 (minimo storico) a 6 miliardi di m³/anno di gas nel 2024/25 e 7 ÷ 8 miliardi di m³/anno di gas nel 2026/27 (potenziale massimo stimato).

GAS RELEASE: RILEVANZA RISERVE NAZIONALI DI GAS



Fonte dati: MASE - Dipartimento energia (DiE) - Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) - UNMIG - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse
Proiezioni Confindustria - Assorisorse

L'articolo 2, inoltre, mira in un'ottica di potenziamento della sicurezza energetica e, di conseguenza, della rete di infrastrutture energetiche, anche a **favorire la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquido on-shore**, nonché le infrastrutture ad essi connesse, in quanto considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Questo permetterà di dare una forte spinta per la realizzazione di impianti come quelli di Porto Empedocle e Gioia Tauro.

SETTORE GEOTERMoeLETTRICO (art. 3)

L'articolo 3 mira a dare una forte **spinta agli investimenti nel settore geotermoelettrico**, data la sua strategicità e importanza. Le Regioni potranno chiedere ai titolari delle concessioni la presentazione di un **Piano pluriennale per la promozione degli investimenti** nei territori e nel settore, ai fini della rimodulazione della concessione stessa, così da favorire investimenti per interventi di manutenzione, di miglioramento tecnologico e misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

Le **gare per l'assegnazione delle concessioni** geotermoelettriche dovranno essere indette due anni prima della scadenza di quelle in vigore, allineando entrambe al 31 dicembre 2026.

AREE IDONEE (art. 4)

L'articolo 4 dispone l'**istituzione di un Fondo di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale da ripartire tra le regioni**, allo scopo di incentivare l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Per tale Fondo si prevede una dotazione di **200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032**, ai cui oneri si provvede a valere sui proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di anidride carbonica.

Viene introdotto un **contributo annuo pari a 10 euro per ogni KW di potenza dell'impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio, a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 KW**, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, da versare al GSE.

Il **GSE provvede alle attività relative all'operatività delle misure**. Sarà un **apposito decreto del MASE** a definire le **modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse del Fondo** considerando come **prioritari il livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriali degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 KW**.

Inoltre, il medesimo decreto, per il solo anno 2024, stabilisce le **modalità di riparto delle risorse del Fondo tra le regioni** che abbiano **provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 KW**, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti. Infine, è prevista una **limitazione di applicabilità soggettiva ai titolari di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche** tenuti al pagamento dei contributi, **nonché ai titolari di impianti idroelettrici** tenuti al pagamento di contributi per la realizzazione di misure di compensazione ambientale e territoriale.

IMPIANTI ALIMENTATI A BIOLICUIDI (art. 5)

L'articolo 5 prevede, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del PNIEC, l'istituzione di un **meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquididi sostenibili** e che siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Così facendo, viene costituito un **sistema transitorio di supporto** tale da garantire il mantenimento in esercizio degli impianti alimentati con bioliquididi sostenibili, i quali assicurano flessibilità e affidabilità al sistema elettrico. Alla scadenza dell'attuale incentivazione, la loro remunerazione non sarà più calcolata sulla base dell'energia prodotta, ma sulla offerta di capacità di potenza elettrica attivabile su richiesta.

CONDENSATORI AD ARIA (art. 6)

L'articolo 6 prevede, in un'ottica di tutela del **risparmio idrico** anche semplificazioni per il procedimento per la **realizzazione di condensatori ad aria necessari per il raffreddamento nelle centrali termoelettriche** (in impianti già dotati di quelli ad acqua), a patto che la loro installazione non comporti un incremento di potenza elettrica e che siano utilizzati su superfici delle centrali esistenti.

CCS: CATTURA E STOCCAGGIO DELLA CO₂ (art. 7)

Il DL prevede **programmi sperimentali per lo stoccaggio geologico della CO₂**, con conseguente definizione degli aspetti per il **rilascio di licenze e autorizzazioni allo stoccaggio nei siti ritenuti idonei dalla legge**, cioè quelli di estrazione di idrocarburi esauriti. Il Governo ha, inoltre, incaricato il MASE di avviare uno studio sugli aspetti necessari per valorizzare la filiera della cattura e stoccaggio di carbonio (CCS), il quale sarà funzionale a una **successiva revisione normativa del settore**, ancora in fase di pieno sviluppo.

EOLICO OFF-SHORE (art. 8)

L'articolo 8 prevede che, al fine di sostenere **gli investimenti infrastrutturali nelle aree del Mezzogiorno**, mediante la **costituzione di un polo strategico per l'eolico galleggiante in mare**, con decreto del MASE e del MIT sono individuate due aree demaniali marittime con il relativo specchio acqueo antistante entro il limite delle acque territoriali, da destinare alla cantieristica navale per la produzione di piattaforme galleggianti, l'assemblaggio e il varo delle piattaforme medesime e per l'installazione di impianti di produzione di energia eolica in mare.

Al **MASE vengono assegnate risorse pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024, 170 milioni di euro per l'anno 2025 e 170 milioni di euro per l'anno 2026**. Le risorse sono ripartite in funzione di due tipologie di obiettivi da raggiungere. Da un lato, la **realizzazione di infrastrutture** volte ad assicurare l'autonomia energetica nazionale e dall'altro, lo **sviluppo e l'industrializzazione del processo di costruzione di un prototipo** di fondazione galleggiante finalizzato alla realizzazione di un impianto eolico in mare, pilota, dimostrativo e operativo, destinato alla produzione di energia a servizio di una delle aree individuate.

INFRASTRUTTURE ELETTRICHE (art. 9)

L'articolo 10 prevede che **Terna** in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, **istituisca un portale digitale** contenente i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e le richieste di connessione alla stessa, oltre che le relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete medesima. Il portale **persegue la finalità di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia.**

Viene stabilito, inoltre, che, se entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica non sia stato rilasciato il provvedimento di diniego, ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte dell'amministrazione competente in materia di tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, l'istanza medesima si intende accolta.

TELE RISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO (art. 10)

La proposta normativa dell'articolo 10 introduce disposizioni finalizzate alla realizzazione di **nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento** efficiente o all'ammodernamento di quelli esistenti, con il riconoscimento di agevolazioni a 15 progetti elencati nell'allegato 1 al Decreto della Direzione generale incentivi energia del MASE 23 dicembre 2022 n.435 che, seppur rientranti tra quelli ammissibili e finanziabili, non sono stati finanziati a valere sulle risorse del PNRR Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3.

ABROGAZIONI (art. 11)

Il **Decreto prevede l'abrogazione di alcune norme**, tra cui la riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema (articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) e le disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica (articolo 19-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34).